



**Numero 33°/2009**

**Causa di servizio: gli eventi stressanti correlati al lavoro possono intervenire anticipando il decesso e slatentizzando una patologia**

La Corte dei Conti, facendo proprie le conclusioni del perito di parte, ha specificato, nella sentenza dappresso riportata, come i fattori psicologici possono influenzare il modo di reagire dell'organismo, associarsi fra di loro, slatentizzare una patologia e diventare essi stessi causa di malattia.

A ciò deve aggiungersi il disagio derivante dall'espletare il servizio in regioni con stagioni invernali particolarmente fredde, come l'Abruzzo ed il Veneto, dai frequenti spostamenti, dai pasti consumati fuori casa.

Questa sentenza che conferma quanto già sostenuto nel 1996 dalla Corte dei Conti ligure si fonda su una corretta applicazione dei criteri tipici della causalità di servizio.

\Non esiste, infatti, una nozione giuridica precisa di causa e di concausa di servizio. Infatti l'art.64 del DPR 29-12-1973 n°1092 stabilisce che sussiste il diritto al trattamento pensionistico privilegiato per il dipendente statale qualora sia affetto da infermità o lesioni inducenti menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie delle tabelle annesse alla legge e che siano dipendenti da fatti di servizio secondo un rapporto causale ovvero concausale efficiente e determinante.

Elemento centrale del riconoscimento è ovviamente la dimostrazione del nesso causale fra i fatti di servizio e la lesione e/o infermità accertata, secondo un rapporto di causalità materiale diretto e, quando concausale, secondo una qualificazione delle concause che devono essere “efficienti e determinanti”.

Una concausa, però, non può non essere efficiente dal momento che se fosse priva di tale requisito non potrebbe definirsi tale ed al tempo stesso non può essere determinante in quanto allora dovrebbe definirsi causa.

E' da ritenere dunque che il legislatore nel qualificare la concausa abbia voluto

sottolineare una particolare incidenza dei fatti di servizio, fatti che devono avere un significato eziopatogenetico ben preciso anche qualora non agiscono da soli per cui devono concretizzare un quid novi quid pluris.

L'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una infermità o lesione, e della relativa menomazione, non si ricollega al mero insorgere dell'infermità o della lesione durante il servizio medesimo (criterio cronologico) ma richiede espressamente che uno specifico fatto di servizio o un susseguirsi di fatti di servizio, che devono essere ben definiti e documentati, costituenti adempimento di un obbligo di servizio, siano stati, con stretto nesso di causalità materiale, la causa ovvero la concausa efficiente e determinante dell'infermità stessa (criterio etiopatologico) nonché del suo aggravamento e/o della sua più celere e grave evoluzione e/o preponderante e

**Corte dei Conti**  
**Sentenza 5 maggio 2009, n. 805**

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO  
In composizione monocratica,  
nella persona del Cons. dott.ssa Maria Teresa Docimo,  
in funzione di Giudice Unico delle pensioni  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 65433/C del registro di Segreteria, presentato dalla sig.ra G. M., vedova di V. A., nata a X. il \*\*\*\*\*, residente a Roma ed ivi selettivamente domiciliata in via \*\*\*\*\*, presso lo studio dell' avv. Massimo Cassiano, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 05/03/2003.

All' udienza del giorno 22 ottobre 2008 con l' assistenza del Segretario, sig. Antonio Fucci è presente l 'Avv. Massimo Cassiano; assente il rappresentante della parte resistente.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con il decreto impugnato è stata respinta l'istanza di pensione privilegiata di reversibilità presentata in data 15/03/1999 dalla sig.ra M. G., in quanto l'infermità che causò il decesso del coniuge ( Epatopatia acuta ) è stata ritenuta non dipendente da causa di servizio, in conformità al parere reso dalla Commissione Medico Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Roma con verbale in data 15/02/2001 e dal Comitato di Verifica per le cause di servizio in data 16/05/2002 prot. n. 26851/2002, che ha escluso anche ogni profilo concausale efficiente e determinante degli eventi di servizio.

Con il ricorso, l'interessata ha dedotto che l'assoluta dedizione ai compiti di Istituto assolti dal proprio coniuge in qualità di magistrato, prima presso la Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo, poi quale Presidente della Sezione giurisdizionale per il Veneto dal febbraio 1996, avrebbero compromesso il suo stato di salute a causa dello stress connesso con le alte funzioni e col disagio derivante dai continui spostamenti in aereo e in treno.

In particolare, rappresenta che le funzioni svolte dal coniuge senza soluzione di continuità, anche dopo il manifestarsi dei primi sintomi della patologia epatica, avrebbero ridotto le sue capacità di resistenza alla malattia.

Ha richiamato, in proposito, giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato.

Con memoria in data 22/03/2007 il Direttore del Servizio Operativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze Ufficio di Segreteria del Comitato di Verifica per le cause di servizio (operante nell'ambito del suddetto Ministero a seguito dell'art. 10 del DPR n. 461/2001) ha confermato il parere di non dipendenza, neppure sotto il profilo concausale, dell'infermità letale dai fatti di servizio, ritenendo che i disagi subiti dal dante causa della ricorrente non fossero *apprezzabili ai fini del riconoscimento della dipendenza in questione, in quanto non configurabili quali fattori causali efficienti e determinanti dell'insorgenza e decorso dell'infermità in questione*, che la causa per essere efficiente dovrebbe essere adeguata, cioè produttiva dell'evento, e che la circostanza che la patologia sia insorta durante il servizio non è sufficiente ad integrare la prova della dipendenza; che, infine, nessuna censura potrebbe muoversi al procedimento adottato, né dal punto di vista di insufficienza della motivazione, né di ogni altro vizio procedimentale.

Risulta dagli atti che il dott. A. V., a decorrere dal 1° gennaio 1993, fu nominato Presidente facente funzione della III<sup>a</sup> Sezione Giurisdizionale per le pensioni di guerra con ord. n. 356 dell'11 giugno 1993, fu assegnato aggiuntivamente alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo, di cui fu nominato Presidente facente funzione con decreto presidenziale n. 39 del 29 ottobre 1993; contemporaneamente, fu nominato componente effettivo della Commissione di controllo atti regione Abruzzi e, dal 18 aprile 1995, fu assegnato anche alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, e in sede deliberante e consultiva con ord. n. 275/95.

Dal febbraio 1996 fu assegnato alla Sezione Giurisdizionale per il Veneto.

Come risulta dagli articoli di quotidiani di Venezia, il Presidente V., pur essendo febbricitante da circa un mese per un presunto attacco influenzale, aveva continuato a sobbarcarsi un'immane massa di lavoro, finché il 15 febbraio 1999 si decise, su

consiglio del medico di famiglia, a chiedere un'aspettativa di 10 giorni.

Senonchè, il 20 febbraio successivo, su richiesta del dott. Gallo, fu ricoverato d'urgenza alla Casa di cura Villa Tiberia perché affetto da tumefazione epigastrica di n.d.d. con dolori addominali. Dall'anamnesi risulta che da circa 10 gg. presentava febbre e dolori addominali; all'esame obiettivo si evidenziava epatomegalia di grado elevato.

Il giorno successivo al ricovero le condizioni generali peggiorarono rapidamente ed alle 18,20 ne venne constatato il decesso. Dal certificato necroscopico risulta come causa iniziale di morte epatopatia acuta, causa intermedia collasso cardiocircolatorio e terminale arresto cardiocircolatorio.

Alla memoria difensiva di costituzione in data 23/11/2007 sono stati allegati, tra l'altro, perizia medico legale del dott. Guido Meduri in data 18/11/07, cartella clinica Casa di cura Villa Pini d'Abruzzo del 20/03/99, cartella clinica Quisisana del 19/05/95, referto ETG epatica in data 20/10/95, richiesta di aspettativa per motivi di salute del dott. V. in data 18/02/99 e certificato medico dott. Franceschini del 15/02/99 e copia certificato medico dott. L. Galli di Villa Tiberia in data 20/02/99.

Nella perizia medico legale il dott. Meduri evidenzia che, dagli accertamenti ecotomografici eseguiti in occasione dei ricoveri del 1990 e del 1995, si evidenziò un fegato ingrandito a componente prevalentemente fibro-steatosica e che tale situazione potrebbe rappresentare un'iniziale evoluzione cirrotica o di una pregressa epatopatia asintomatica, poi cronicizzata.

Una volta escluse pregresse infezioni da virus epatico di tipo C e B, stante l'assenza di anticorpi HCV e HBS verificata in occasione del ricovero presso la clinica Quisisana per intervento di ernia inguinale strozzata nel maggio 1995, il consulente medico legale ha individuato, nel complesso di elementi genotipici, alimentari, voluttuari, uniti a strapazzo fisico e fattori immunitari autoaggressivi, quei fattori patogenetici che finiscono per avere un'azione lesiva sulla struttura e sul biochimismo della cellula epatica.

In particolare, ha ravvisato, nel caso in esame, innumerevoli eventi psicostressanti del servizio e nel conseguente uso di sostanze ad azione epatolesiva, tra cui antibiotici, al cui uso il dott. V. fu costretto per curare infermità legate a fattori perfrigeranti ed allergizzanti cui fu lungamente esposto nel suo lavoro svolto in climi umidi e freddi.

Si è soffermato, dunque, sulle modalità di interazione dei fattori psicologici con l'organismo, e sulle conseguenze cliniche connesse all'abbassamento di difese immunitarie e all'innalzamento dei poteri antimmunitari legati allo stress lavorativo.

Ha concluso osservando che, a differenza di quanto dedotto dalla CMO di Roma, l'infermità risulta contratta in servizio e che, per gli effetti della legge n. 280/91, che ha modificato, integrandola, la precedente legge n. 380/81 con l'estensione dei benefici a decorrere dal 1° gennaio 1969 e con l'inclusione delle parole "o durante il periodo di servizio" in aggiunta a quelle "per causa di servizio" riportate all'art. 1 della legge n. 380/81, qualsiasi fattore di servizio che agisca su un'infermità anche di tipo costituzionale, come agente in grado di favorirne l'anticipata evoluzione verso l'esito

invalidante o letale, deve essere riconosciuto concausa efficiente e determinante nei confronti di tale infermità, richiamando, al riguardo, giurisprudenza favorevole di questa Corte.

A seguito di ordinanza di questa Sezione, è stato acquisito in atti il fascicolo personale del dott. V..

All' odierna udienza di discussione l' avv. Cassiano ha insistito per l' accoglimento del ricorso e, in subordine, ha chiesto un supplemento istruttorio.

Non ravvisandosi necessità di ulteriore istruttoria, la causa è stata decisa come da dispositivo letto al termine dell' udienza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L' oggetto del presente giudizio concerne il riconoscimento del diritto della ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria di reversibilità nella misura massima, per dipendenza da causa di servizio, quanto meno sotto il profilo concausale, dell' epatopatia fulminante che ha determinato il decesso del coniuge, dott. A. V..

Il ricorso merita accoglimento.

Come, infatti, evidenziato dal perito di parte, la vita professionale del dott. A. V., presidente di sezione della Corte dei conti, rappresenta un esempio di abnegazione al dovere portata fino all' estremo sacrificio, il che porta a ritenere verosimile che la morte del magistrato sia stata, se non direttamente determinata, quanto meno anticipata e favorita dagli eventi stressanti che hanno caratterizzato il suo incarico, specie negli ultimi anni, in seguito al trasferimento alle sezioni giurisdizionali territoriali delle competenze centrali, avvenuto a seguito dell' entrata in vigore della legge n. 20 del 1994.

Ciò ha determinato i frequenti spostamenti del dott. V. prima da Roma a L' Aquila, poi da Roma a Venezia, ma soprattutto all' espletamento di una mole di lavoro sia organizzativo, sia riguardante le specifiche competenze giurisdizionali agevolmente ricavabile dai dati in possesso di questa Corte.

A titolo di esempio, nell' anno 1995, il Presidente V. scrisse circa 400 sentenze oltre a presiedere tutte le udienze in calendario presso la Sezione de L' Aquila.

Dal 1996 al 1999 la Sezione Giurisdizionale per il Veneto ha tenuto 153 udienze, di cui 121 presiedute dal dott. V., e sono state emesse 3.768 pronunce, di cui 1.549 redatte dal Presidente V..

A ciò deve aggiungersi il disagio derivante dall' espletare il servizio in regioni con stagioni invernali particolarmente fredde, come l' Abruzzo ed il Veneto, dai frequenti spostamenti, dai pasti consumati fuori casa.

La perizia di parte ha specificato come i fattori psicologici possono influenzare il modo di reagire dell' organismo, associarsi fra di loro, slatentizzare una patologia e diventare essi

stessi causa di malattia, il che è ormai considerato più un dato di fatto che una mera ipotesi.

In estrema sintesi risultano ridotte le capacità di comunicazione fra i tre grandi sistemi omeostatici (nervoso, endocrino, immunitario) e fra cellule di ogni singolo sistema.

La produzione fisiologica di anticorpi è ridotta, mentre aumenta quella di autoanticorpi.

I livelli serici di glicocorticoidi, tipici ormoni da stress, sono cronicamente aumentati e questi sono neurotossici, se in eccesso, e danneggiano tra l'altro la regione dell'ippocampo.

L'epatopatia acuta è una malattia i cui caratteri da quelli di una sindrome influenzale di modesta gravità a quelli dell'insufficienza epatica fulminante e fatale possono variare in funzione della risposta immunitaria del paziente.

Risulta dunque convincente e condivisibile quanto affermato dal dott. Meduri, secondo cui l'evoluzione fatale dell'epatite acuta è da mettere in relazione con una sfavorevole condizione meioragica del paziente: presenza di un'epatopatia cronica con probabile condizione precirrotica del parenchima epatico, in concomitanza con un abbassamento dei poteri immunitari ed un innalzamento di quelli antimmunitari legati allo stress lavorativo.

A fronte delle predette convincenti argomentazioni, il diniego sulla dipendenza opposto prima dalla CMO di Roma e poi dal Comitato di verifica delle cause di servizio non risulta adeguatamente motivato, limitandosi ad affermare la natura costituzionale dell'epatopatia e quindi la non rilevanza dei fattori lavorativo-ambientali, senza alcuna controdeduzione in ordine alla specifica deduzione concernente l'efficacia etiopatogenetica dello stress lavorativo.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso risulta giuridicamente fondato e, come tale, meritevole di accoglimento, con il riconoscimento del diritto della ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria indiretta di 1<sup>a</sup> categoria tabella A.

Sul credito derivante dalla presente pronuncia andrà corrisposto anche l'importo differenziale tra interessi e rivalutazione, a decorrere dalla data di insorgenza del diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

Sussistono apprezzabili motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

Il ricorso n. 65433/C presentato da G. M. e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria indiretta di 1<sup>a</sup> categoria tabella A, con

importo differenziale tra interessi e rivalutazione sul credito derivante dalla presente pronuncia, a decorrere dalla data di insorgenza del diritto, ai sensi dell art. 429 c.p.c, secondo i criteri di cui alla sentenza n. 10/QM/2002 delle Sezioni Riunite di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2008.

IL GIUDICE

f.to Cons M: Teresa DOCIMO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 05/05/2009

Per il Dirigente

F:to Domenica LAGANA

**Tutta la documentazione citata può essere richiesta alla Consulenza Medico-Legale Nazionale via e-mail all'indirizzo [m.bottazzi@inca.it](mailto:m.bottazzi@inca.it)**